



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

N. 42 DEL 25/06/2026 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 265 DEL 25/06/2026 (Registro generale)

del Responsabile di Area : ZIGIOTTI Arianna

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI NONE PER IL PERIODO 01/07/2026 AL 30/06/2031

IL RESPONSABILE DI AREA

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n.17 del 23.12.2024 con il quale con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2026-2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15.12.2025, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2026/2028 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 30.12.2025;

Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs.267/00;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi attualmente in vigore;

Premesso che :

1. la figura del *broker assicurativo* è disciplinata dal D. Lgs. 209/2005 s.m.i. quale intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione. Nello specifico il *broker* svolge l'attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa, la quale consiste nel proporre prodotti assicurativi e riassicurativi, nel prestare assistenza e consulenza, nel compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti o nella conclusione di tali contratti, ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione dei contratti stipulati. Trattasi quindi, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale¹, di un soggetto che mette in relazione l'assicurando e l'assicuratore per la conclusione di un contratto di assicurazione senza essere legato a nessuna delle parti;
2. il contratto con il *broker* viene ricondotto allo schema di contratto a favore di terzo, disciplinato dagli artt. 1411 e segg. c.c., secondo il quale due parti possono stipulare un contratto prevedendo che il beneficiario sia un terzo;
3. il contratto di brokeraggio, ancorché prestazione d'opera intellettuale, non è fondato sull'*intuitu personae* poiché si tratta di un'attività professionale esercitata con strutture organizzative commerciali non individuali;
4. il *broker* non è indipendente dalla stazione appaltante, poiché da questa ottiene l'incarico per gestire il rapporto assicurativo con la compagnia assicuratrice, e la sua provvigione non è corrisposta dall'Ente ma dalla compagnia di assicurazione che ha prestato la polizza,

¹ Ex plurimis Sentenza Cass. Civile n. 6874 del 06-05-2003

calcolata in percentuale sul premio pagato. Seppur, quindi, il compenso al *broker* venga formalmente corrisposto dalla compagnia assicuratrice, di fatto il relativo costo viene applicato al premio e quindi sopportato comunque dall'Amministrazione. Da ciò discende necessariamente l'obbligo per l'Ente di affidare il servizio applicando il codice dei contratti pubblici ex D. Lgs. 36/2023.

Considerato che la suddetta figura si è progressivamente sviluppata nella prassi commerciale, fino ad affermarsi quale soggetto essenziale per la corretta gestione dei rischi anche nell'ambito della pubblica amministrazione.

Richiamato la Determinazione nr. 117 del 18.03.2025 con la quale è stato affidato il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa alla società MAG JLT S.p.A. sede operativa di TORINO – P.zza Statuto nr.15 iscr. ISVAP B000400942, P.IVA 07043531214 sino al 30/06/2026.

Considerato che il suddetto servizio è in scadenza e si rende necessario un nuovo affidamento per il periodo dal 01/07/2026 al 30/06/2031.

Rilevato che, ancorché il servizio di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro (in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative dall'Ente) si rende comunque necessario quantificare il servizio anche ai fini dell'acquisizione del CIG, come previsto da ANAC (FAQ A11).

Considerato che il valore medio dell'affidamento in oggetto è pari a circa euro 3.600,00 lordo annuo (pari al 15% del totale lordo dei premi annui corrisposti dall'Ente), per un totale di euro 18.000,00\0 in cinque anni.

Rilevato quindi che, visto il valore suddetto, l'affidamento in parola rientra nella soglia prevista dal Codice degli appalti prevista per gli affidamenti ex art. 50 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 “a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Richiamato l'art. 77 del Codice degli appalti secondo il quale: “1 Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti. 2 Per le finalità di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorità indipendenti o altri soggetti idonei. Tale

documentazione può essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza”.

Rilevato che l'Ente ha fatto precedere l'affidamento del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI NONE PER IL PERIODO 01/07/2026-30/06/2031” da consultazioni preliminari di mercato *ex art. 77* Codice degli appalti, finalizzato all'individuazione del soggetto esterno con un elevato grado di specializzazione attraverso la pubblicazione di specifico avviso.

Considerato che il suddetto avviso ha il solo scopo di garantire la valenza sotto il profilo economico e la rispondenza rispetto alle esigenze della stazione appaltante, essendo l'affidamento diretto privo *ex se* di carattere propriamente comparativo e non soggetto ad una rigida procedimentalizzazione, nella quale prevalgono, in ragione del valore della spesa, esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisizione del servizio.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n.224 del 27/05/2026 con la quale è stato approvato l'avviso pubblico di “AVVISO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO : CONSULTAZIONI PRELIMINARI VOLTE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI NONE PER IL PERIODO 01/07/2026-30/06/2031” e relativi allegati, assegnando agli operatori economici interessati un termine per la presentazione delle domande fino alle ore 12:00 del 15/06/2026.

Considerato che la suddetta fase di avvio del procedimento può avvenire anche senza l'impiego di una piattaforma certificata come stabilito al “Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, e di forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro” di ANAC approvato con Adunanza del 30/07/2024.

Considerato che sono pervenute n. 5 manifestazioni di interesse da parte di operatori specializzati nel settore.

Rilevato che il RUP ha proceduto all'esame delle suddette manifestazioni di interesse pervenute, verificando la coerenza dei profili professionali e delle esperienze dichiarate con le esigenze sottese all'affidamento e con gli obiettivi perseguiti dall'Amministrazione.

Dato atto che, all'esito dell'istruttoria svolta, è stato individuato l'operatore economico MAG S.P.A., ritenuto maggiormente idoneo all'esecuzione delle prestazioni richieste in ragione delle specifiche competenze possedute, dell'esperienza maturata nel settore di riferimento, nonché della complessiva rispondenza della proposta professionale alle esigenze organizzative, funzionali e operative dell'Ente.

Considerato che l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, non costituisce procedura di gara e non richiede l'espletamento di un confronto concorrenziale né la predisposizione di una graduatoria tra gli operatori economici interpellati, ferma restando la necessità di assicurare il rispetto dei principi generali di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice dei Contratti.

Richiamata sul punto la Sentenza del Consiglio di Stato n. 4185/2026 la quale chiarisce la c.d. procedimentalizzazione, ovvero l'acquisizione di più preventivi in un affidamento diretto, non qualifica gli stessi come offerte da valutare in una procedura competitiva; la procedura infatti non presenta criteri di selezione e nella scelta dell'operatore economico non esiste una logica competitiva.

Dato atto che tale individuazione è avvenuta nell'ambito della discrezionalità amministrativa riconosciuta alla stazione appaltante negli affidamenti diretti, finalizzata all'individuazione del contraente più adeguato al soddisfacimento del fabbisogno pubblico, senza che ciò abbia comportato l'espletamento di una procedura competitiva o l'effettuazione di una graduatoria tra gli operatori che hanno manifestato interesse, né una comparazione in senso tecnico delle relative proposte, trattandosi di attività istruttoria orientata esclusivamente all'individuazione del soggetto ritenuto più idoneo in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione.

Considerato che nelle procedure di affidamento diretto, il D.Lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta dell'operatore anche nel caso di previo interpello di più operatori economici” è “operata discrezionalmente dalla stazione appaltante” (art. 3, allegato I.1), fermo restando l'obbligo di motivarne le ragioni (art. 17, comma 2).

VISTO:

- a. l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023;
- b. l'art. 17 del D.L.gs n. 36/2023;
- c. lo Statuto comunale;
- d. il D. Lgs. 267/2000.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. **di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **di affidare** il “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI NONE PER IL PERIODO 01/07/2026-30/06/2031” alla società MAG S.P.A. P.IVA 09329011218, C.F. 07043531214 con sede legale in Via delle Tre Madonne nr.12, Roma

3. Di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

4. Di dare atto:

- a. che, ancorché il servizio di brokeraggio non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro (in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative dall'Ente) si rende comunque necessario quantificare il servizio anche ai fini dell'acquisizione del CIG, come previsto da ANAC (FAQ A11);
- b. il valore medio dell'affidamento in oggetto è pari a circa euro 3.600,00 lordo annuo (pari al 15% del totale lordo dei premi annui corrisposti dall'Ente), per un totale di euro 18.000,00\0 in cinque anni.
- c. e il CIG relativo alla fornitura in oggetto è il seguente BC2F6C3B81

5. Di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: ZIGIOTTI Arianna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

None, li 10/07/2026

**IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.
PIETRANTONIO**